

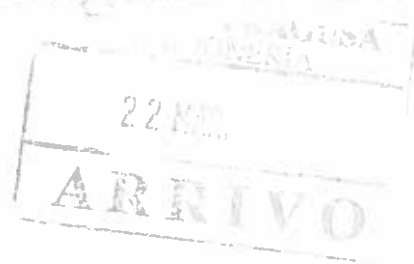
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SeH VI-

III-APP

il 31.03.2016

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Lorenza Alimonti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>30-03-2016</u> N. <u>586</u>	OGGETTO: Impegno di spesa ed anticipazione all'economista per attività di certificazione ed accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339/2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE).
N 65 Settore VI Data <u>29/02/2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 1300/3

IMP. 490/16

MISSIONE 01

PROGRAMMA 06

TITOLO 01

MACROAGGREGATO 03 - 3° livello 02 - 4° livello 15 - 5° livello 999

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove (29) del mese di febbraio nell'ufficio del Settore VI il Dirigente, Ing. Giuseppe Giuliano, su proposta del Funzionario tecnico ing. Carmelo Licitra ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10 *"Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"* l'Ente è obbligato alla individuazione e nomina annuale del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) in quanto soggetto pubblico avente un consumo di energia annuo complessivo superiore a 1.000 TEP;
- la figura professionale in questione è stata recentemente oggetto di provvedimenti legislativi (D.L 311/06, D.M.115/08, D.Lgs 28/2011, etc.) riguardanti il ruolo svolto dalla P.A. locale indirizzata dalla legge ad operare sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di propria competenza che nel campo della pianificazione energetica locale;

Considerato che con appositi atti Sindacali è stato conferito, sin dal 2005, il suddetto incarico di *Responsabile* all'ing. Carmelo Licitra Funzionario capo servizio del settore 6° in ultimo con Determina n. 60/2015 fino a tutto il 31/12/2017;

Preso atto che, il D. Lgs. 115/08 ha introdotto la figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) quale soggetto qualificato in grado di assicurare la conformità alla normativa di settore relativamente ad alcuni requisiti nell'ambito dello svolgimento di compiti e competenze dell'Energy Manager fra i quali la possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (art.7 decreto 28.12.2012);

Accertato che nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE e che è sopraggiunto l'obbligo di certificazione per il Responsabile nominato, in conformità alla suddetta norma UNI CEI entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/14 (art. 12 comma 5 – 19 luglio 2016) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi;

Dato atto che fra le mansioni svolte dal Responsabile vi è anche il procedimento per l'ottenimento e la commercializzazione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE – altrimenti detti "Certificati Bianchi") a fronte degli interventi di efficientamento energetico in corso di attuazione e di prossima implementazione tutti ammissibili al beneficio del citato regime incentivante che consente introiti finanziari per l'Ente;

Ritenuto opportuno dover procedere all'attivazione del percorso tecnico-amministrativo che conduce alla certificazione della figura professionale dell'EGE in accordo alla succitata norma UNI CEI tramite l'operato di soggetti accreditati a rilasciare la suddetta certificazione (SECEM ed Accredia) come meglio descritto nell'allegato documento **"Schema di certificazione e accreditamento"**, parte integrante;

Visto il vigente Regolamento Generale di Certificazione del SECEM ed il relativo tariffario, che si allega in copia al presente atto, dal quale è possibile determinare il costo per l'espletamento delle varie fasi della certificazione in esame che prevedono una spesa di € 800,00 inclusa IVA al 22%;

Visto il vigente Statuto di questo Comune ed i vigenti Regolamenti comunali di contabilità ed economato;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- **Autorizzare** il funzionario C.S. ing. Carmelo Licitra ad avviare le procedure per l'ottenimento della qualificazione e certificazione di EGE presso il SECEM ai sensi della Norma UNI CEI 11339 dando atto che tale qualifica risulta obbligatoria per la partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 102/14;
- **Impegnare** la somma occorrente per l'espletamento del procedimento da corrispondere al SECEM per un totale di € 800,00 compresa IVA al 22% al Cap. 1300_3, Codice di bilancio 2016: 01.06-1.03.02.15.999, imp. 490/16. dando atto che la stessa non supera i 12mi maturati dello stanziamento nel vigente Bilancio provvisorio 2016.

Il Funzionario C.S.
(ing. Carmelo Licitra)



IL DIRIGENTE

(ing. Giuseppe Giuliano)

PARTE INTEGRANTE:

Copia del Regolamento Generale e del Tariffario SECEM,
Schema di certificazione e accreditamento di Accredia.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria, Assessore all'energia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(ing. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 24/3/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 31 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAR. 2016 al 07 APR. 2016

Ragusa 08 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 Rev. 07 [10-06-2015] Pagina 1 di 10
--	---------------------------------------	--

Revisione 07	Data: 28-07-2015	PREPARATO COMITATO SCIENTIFICO	VERIFICATO DIREZIONE	APPROVATO CONSIGLIO DIRETTIVO FIRE
---------------------	----------------------------	--	--------------------------------	--

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 586 del 30-03-2016

REGOLAMENTO GENERALE SECEM



SECEM

Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 2 di 10</i>
--	---------------------------------------	--

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1	Riferimenti normativi	3
1.2	Condizioni generali	3
2	IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	4
2.1	Schema di certificazione	4
2.2	Iscrizione - Presentazione della candidatura	4
2.3	Valutazione del candidato	5
2.4	Delibera della certificazione	5
2.5	Rilascio dell'Attestato di Conformità (Certificazione)	5
2.6	Mantenimento e rinnovo della certificazione	5
2.7	Sospensione e Revoca	6
3	Il processo di riconoscimento corsi di formazione	8
3.1	Presentazione domanda per il riconoscimento del corso	8
3.2	Valutazione della domanda per il riconoscimento del corso	8
3.3	Riconoscimento del corso	8
3.4	Mantenimento del riconoscimento del corso	9
3.5	Sospensione e Annullamento	9
4	Reclami e Ricorsi	10

Abbreviazioni utilizzate

BD-(EGE/EA) Bando relativo alla sessione d'esame in corso per lo schema prescelto
 CD_C Codice Deontologico Comportamentale
 CdC Comitato di certificazione
 DT Direttore SECEM
 EA Energy Auditor
 EGE Esperto in Gestione dell'Energia
 EO Ente/i Organizzatori
 MD 16 Domanda di valutazione Corsi di formazione riconosciuti SECEM
 MD 26 Riconoscimento corsi contratto
 PO XX Procedura di certificazione per lo schema prescelto
 PO 02 Procedura per il riconoscimento dei corsi SECEM,
 PR Presidente SECEM
 RG 01 Regolamento Generale SECEM
 RG 02 Regolamento per l'uso del marchio SECEM
 SEG TEC Segreteria Tecnica
 TF 01 Tariffario

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 Rev. 07 [10-06-2015] Pagina 3 di 10
--	---------------------------------------	--

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'attività di certificazione di SECEM è svolta in accordo con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. SECEM è Organismo di Certificazione (OdC) accreditato da Accredia dal 2012.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- definire le modalità operative per la certificazione delle persone, il mantenimento e il rinnovo ai fini della loro iscrizione nel "Registro SECEM";
- descrivere le procedure generali per il riconoscimento dei corsi da parte di SECEM.

Al presente regolamento si devono attenere:

- coloro che intendono presentare domanda di certificazione delle competenze professionali secondo i requisiti SECEM,
- gli Enti Organizzatori (EO) di formazione professionale che intendono chiedere il riconoscimento dei corsi secondo i requisiti SECEM.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo FIRE-SECEM.

1.1 Riferimenti normativi

Nel presente Regolamento sono presi come riferimento i Documenti del SGQ SECEM, le norme applicabili e, per le attività coperte da accreditamento Accredia, i documenti di riferimento emessi dall'ente stesso.

In assenza di norme nazionali, europee o internazionali di riferimento relative alle figure professionali e ai corsi di formazione, SECEM adotta propri schemi che verranno sostituiti e/o integrati all'atto dell'emissione di eventuali norme. Tutti i documenti richiamati nel RG 01 si riferiscono alla revisione aggiornata vigente.

1.2 Condizioni generali

Con la presentazione della domanda di certificazione il candidato accetta tutte le condizioni indicate nel presente RG 01 Regolamento Generale, nella PO XX Procedura di certificazione per lo schema prescelto, nel TF 01 Tariffario e si impegna, una volta ottenuta la certificazione, a rispettare quanto definito nel CD_C Codice Deontologico e nel RG 02 Regolamento per l'uso del marchio SECEM.

Quanto descritto sopra è valido anche per i gli EO che richiedono il riconoscimento dei loro corsi per le parti di loro competenza.

SECEM garantisce che il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e che il Titolare del trattamento dei dati personali è il PR, mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è il DT.



SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 4 di 10</i>
--	---------------------------------------	--

2 IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Il conseguimento della certificazione delle competenze professionali e la relativa iscrizione ai registri SECEM sono subordinati al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) compilazione in tutte le sue parti, sottoscrizione e invio della domanda, sui moduli appositamente predisposti e indicati nei relativi Bandi sia in forma cartacea che in formato elettronico;
- b) consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati relativi al candidato;
- c) superamento della fase preliminare di valutazione (requisiti minimi);
- d) pagamento delle quote inerenti le varie fasi del processo di certificazione;
- e) ammissione alla sessione di esame secondo tempi e modi specificati e comunicati da SECEM;
- f) superamento, con esito positivo, degli esami;
- g) firma del CD_C di riferimento per la figura professionale per cui si richiede la valutazione e compilazione del questionario di gradimento;
- h) delibera della certificazione da parte del CdC.

La sottoscrizione dei documenti, di cui ai punti a) e b), il pagamento delle quote di cui al punto d) e il risultato della delibera al punto h) del presente paragrafo, instaurano tra SECEM ed il candidato un contratto di certificazione della durata di cinque anni dalla data di emissione del certificato, soggetto a sorveglianza periodica annuale, con rinnovo a seguito della verifica secondo quanto indicato successivamente, salvo rinuncia o revoca come meglio specificato nel presente regolamento.

Il pagamento delle quote relative al processo di certificazione e del successivo mantenimento può essere effettuato, oltre che dal candidato stesso, da una persona giuridica diversa (organizzazioni per le quali il candidato opera alle dipendenze), fermo restando che il rapporto contrattuale resta definito tra SECEM e il candidato che ha sottoscritto la domanda di cui al precedente punto a) e che l'attribuzione della certificazione della competenza è assegnata alla persona e non all'organismo di appartenenza.

2.1 Schema di certificazione

Gli schemi di certificazione SECEM riguardano:

- la certificazione degli esperti in gestione dell'energia (EGE)
- la certificazione degli energy auditor (EA) (da definire)

Il candidato che intende certificarsi deve prendere atto dei seguenti documenti scaricabili dal sito web www.secem.eu:

- RG 01 Regolamento Generale SECEM,
- BD-(EGE/EA) Bando relativo alla sessione d'esame in corso per lo schema prescelto
- PO XX Procedura di Certificazione per lo schema prescelto,,
- TF 01 Tariffario.

Il soggetto certificato SECEM deve inoltre attenersi al:

- CD_C Codice Deontologico di riferimento per la certificazione prescelta,
- RG 02 Regolamento per l'uso del Marchio SECEM.

2.2 Iscrizione - Presentazione della candidatura

Il candidato presenta domanda di certificazione (istruttoria) seguendo le modalità descritte nel bando relativo alla sessione d'esame in corso per lo schema prescelto .

Al ricevimento della domanda la direzione SECEM, avvalendosi del supporto della SEG TEC provvede:

- alla verifica della rispondenza dei titoli presentati rispetto ai requisiti minimi richiesti;
- alla segnalazione al candidato di eventuali carenze con la richiesta di documentazione aggiuntiva o di completamento di quella presentata;
- alla eventuale verifica dei documenti presentati presso gli intestatari dei documenti stessi (datori di lavoro, committenti, etc.);
- al giudizio finale sul possesso dei requisiti minimi richiesti,
- alla comunicazione al candidato dell'esito dell'istruttoria e convocazione all'esame.

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 5 di 10</i>
--	---------------------------------------	--

La domanda di certificazione sarà considerata **valida per due sessioni consecutive d'esame** dalla data della sua accettazione (invio della mail di ammissione all'esame) ed entro tale termine, il candidato dovrà aver sostenuto l'esame. In caso contrario, il candidato dovrà presentare una nuova domanda di certificazione.

2.3 Valutazione del candidato

Il candidato, che supera la fase di valutazione dei requisiti minimi è ammesso alla prova d'esame per lo schema prescelto e riceve via mail le istruzioni operative per la conduzione degli esami (scritto e orale) e per il versamento della relativa quota d'esame.

Le Commissioni d'esame valutano le competenze del candidato secondo le specifiche dello schema di certificazione prescelto e indicate nella PO XX Procedura di certificazione per lo schema prescelto.

Nel caso di non superamento dell'esame, il candidato, può ripresentare una nuova domanda di partecipazione non corredata dal versamento della quota istruttoria solo per la successiva sessione d'esame. Trascorso tale periodo si deve ripresentare domanda di partecipazione completa di versamento.

Nell'ipotesi di superamento di una delle prove scritte, il mantenimento del valore di tale prova è consentito per un anno. Decorso tale periodo, il candidato che non ha sostenuto le rimanenti prove (altro scritto e/o orale) con successo deve ripresentare la domanda di certificazione completa e ripetere le prove scritta ed orale.

2.4 Delibera della certificazione

Sulla base degli esiti della valutazione complessiva, dopo il versamento delle relative quote e all'accettazione del CD_C, il CdC delibera la certificazione del candidato nello schema prescelto nei modi e nei tempi indicati nel bando.

Dopo la delibera della certificazione, salvo motivate condizioni che richiedano decisioni specifiche o altre cause di forza maggiore, la SEG TEC provvede a comunicare ufficialmente al candidato l'esito dell'esame.

2.5 Rilascio dell'Attestato di Conformità (Certificazione)

Il DT, presa visione della delibera del CdC, rilascia l'attestato di Certificazione e provvede all'iscrizione del soggetto certificato negli appositi registri SECEM.

Il rilascio del certificato, con la relativa iscrizione al registro, avviene per i candidati che abbiano superato l'esame nel:

- **primo bimestre dell'anno**, con data 1° marzo
- **secondo bimestre dell'anno**, con data 1° maggio
- **terzo bimestre dell'anno**, con data 1° luglio
- **quarto bimestre dell'anno**, con data 1° settembre
- **quinto bimestre dell'anno**, con data 1° novembre
- **sesto bimestre dell'anno**, con data 1° gennaio dell'anno successivo

Il rilascio della certificazione è subordinato all'esito positivo di tutte le condizioni previste nel cap. 2 da a) ad h) di cui sopra.

2.6 Mantenimento e rinnovo della certificazione

Il mantenimento annuale della certificazione e la relativa iscrizione nel registro SECEM sono da ritenersi confermati previo soddisfacimento della sorveglianza periodica indicata nella PO XX Procedure di certificazione per lo schema prescelto e del versamento della quota annuale di mantenimento.

La data di scadenza da rispettare per il versamento di tale quota è da intendersi:

- entro il 10 marzo per i soggetti certificati nel **primo bimestre dell'anno**,
- entro il 10 maggio per i soggetti certificati nel **secondo bimestre dell'anno**,
- entro il 10 luglio per i soggetti certificati nel **terzo bimestre dell'anno**,
- entro il 10 settembre per i soggetti certificati nel **quarto bimestre dell'anno**,



SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 6 di 10</i>
--	---------------------------------------	--

- entro il 10 novembre per i soggetti certificati nel quinto bimestre dell'anno,
- entro il 10 gennaio dell'anno successivo per i soggetti certificati nel sesto bimestre dell'anno.

Il rinnovo della certificazione SECEM nello schema prescelto avviene al termine dei cinque anni di validità.

Il rinnovo e la relativa iscrizione al registro per il successivo quinquennio avvengono secondo le modalità indicate nella PO XX Procedure di Certificazione per lo schema prescelto.

Il soggetto certificato può rinunciare alla certificazione (revoca) e al relativo versamento della quota di mantenimento comunicando tale scelta a SECEM. Tale comunicazione deve essere inviata a SECEM almeno 3 mesi prima la data di scadenza annuale tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il soggetto non comunichi la volontà di rinuncia entro i termini suddetti, dovrà comunque versare la relativa quota per intero.

2.7 Sospensione e Revoca

Il DT dispone la sospensione/revoca della certificazione nei seguenti casi:

- per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale (CD_C);
- per l'uso improprio dei documenti e dispositivi di identificazione (per es. logo e timbro SECEM); in particolare per l'uso improprio e la cessione ad altri dell'accesso alle aree riservate del/i sito/i internet SECEM e siti collegati;
- nel caso in cui il soggetto certificato non sottoscriva, entro i 60 gg successivi alla delibera del verbale del CdC, i documenti contrattuali (codice deontologico, questionario di gradimento, ecc);
- nel caso in cui il soggetto certificato non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre 90 gg;
- nel caso in cui il soggetto certificato non abbia corrisposto entro 45 gg dalla scadenza, le quote previste dal TF 01;
- nel caso in cui il soggetto certificato abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente e non integrata nei 60 gg. successivi secondo quanto richiesto dalla direzione SECEM;
- su richiesta dello stesso soggetto certificato.

Il DT, presa visione della delibera del CdC, sulla sospensione/revoca e delle relative motivazioni, provvede a darne comunicazione al cliente a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di comunicazione tracciato entro 6 gg dalla data della delibera del CdC. Della sospensione/revoca in atto viene dato immediato avviso ad Accredia.

La sospensione/revoca della certificazione ha decorrenza dalla data della delibera del CdC.

La **sospensione**, comporta per il soggetto certificato:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio SECEM;
- l'obbligo di non qualificarsi come soggetto certificato SECEM;
- l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti.

Il provvedimento di sospensione ha una durata massima di 6 mesi. La direzione di SECEM si riserva il diritto di estendere tale durata.

Per qualsiasi ragione sia stato emesso il provvedimento di sospensione, il soggetto deve, nei 6 mesi sopra indicati, presentare relative azioni correttive, superati i quali il provvedimento si trasforma in revoca della certificazione e SECEM provvederà alla cancellazione dal registro dedicato.

La **revoca** della certificazione e la cancellazione dal relativo registro comportano:

- l'invalidazione di certificato, timbro e tessere di identificazione ricevute da SECEM, con obbligo di riconsegnare le medesime entro 30 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
- l'annullamento di eventuali password di accesso a parti di sito riservati;
- la revoca del diritto di partecipazione a iniziative SECEM (seminari, convegni, corsi, gruppi di lavoro, pubblicazioni, ricerche, ecc.) riservate agli iscritti al Registro o delle agevolazioni ad essi dedicate;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio SECEM;
- l'obbligo di non qualificarsi come soggetto certificato SECEM;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti interessati.

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 Rev. 07 [10-06-2015] Pagina 7 di 10
--	---------------------------------------	--

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di SECEM tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, oltre che dare avviso della avvenuta revoca e cancellazione a mezzo stampa e sul sito SECEM. Dei provvedimenti di revoca e cancellazione viene comunque dato avviso ad Accredia.



SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 Rev. 07 [10-06-2015] Pagina 8 di 10
--	---------------------------------------	--

3 IL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO CORSI DI FORMAZIONE

SECEM riconosce corsi di formazione i cui contenuti sono attinenti all'energy management. Le caratteristiche che i corsi di formazione devono avere per poter ottenere il riconoscimento SECEM sono elencate nella PO 02 "Procedura per il riconoscimento di corsi in energy management".

Il processo di riconoscimento dei corsi di formazione avviene attraverso le seguenti fasi:

1. Istruttoria per il riconoscimento del corso
2. Valutazione della domanda per il riconoscimento del corso
3. Riconoscimento del corso
4. Mantenimento del riconoscimento del corso

L'EO che intende riconoscere un corso di formazione deve attenersi alle istruzioni presenti sul web e prendere atto dei seguenti documenti scaricabili da www.secem.eu:

- RG 01 Regolamento Generale SECEM,
- TF 01 Tariffario.

Inoltre, i seguenti documenti verranno inviati da SECEM durante il processo di riconoscimento del corso:

- PO 02 Procedura per il riconoscimento dei corsi in energy management
- MD 16 Domanda di valutazione Corsi di formazione riconosciuti SECEM
- MD 26 Riconoscimento corsi contratto
- CD_C Codice Deontologico Comportamentale
- RG 02 Regolamento per l'uso del Marchio SECEM

3.1 Presentazione domanda per il riconoscimento del corso

L'EO che intende presentare una domanda di riconoscimento corso invia una mail di richiesta informazione all'indirizzo direzione@secem.eu.

La direzione SECEM, supportata dalla SEG TEC, invia all'EO i seguenti documenti: PO 02, MD 16, TF 01.

L'EO verifica le caratteristiche che deve avere il corso per essere riconosciuto e la procedura da seguire e nel caso di riscontro positivo procede al versamento della quota "Presentazione della domanda", compila la MD 16 e prepara la documentazione necessaria per la valutazione del corso.

Invia a mezzo posta elettronica copia della domanda MD 16 sottoscritta, copia del versamento della quota "Presentazione della domanda" e successivamente spedisce per posta, all'indirizzo **SECEM-FIRE via Anguillarese n.301 – 00123 Roma**, un CD-ROM/pendrive contenente tutta la documentazione completa per la valutazione del corso come indicato nella PO 02.

3.2 Valutazione della domanda per il riconoscimento del corso

Al ricevimento della documentazione via posta, la direzione SECEM verifica la completezza dei documenti e valuta, eventualmente incaricando personale competente, la conformità della documentazione presentata con il rispetto dei requisiti richiesti.

L'EO che ha richiesto il riconoscimento del corso, in questa fase procedurale, nella diffusione/pubblicità del corso stesso, può solo dichiarare di avere "richiesto" il riconoscimento e/o di essere "in fase di riconoscimento" del corso da parte di SECEM.

Si rimanda alla PO 02 per la descrizione completa della valutazione del corso.

3.3 Riconoscimento del corso

Se la documentazione risulta completa (lo stesso dicasi per l'esito della visita ispettiva, se prevista) la direzione SECEM approva la domanda e invia all'EO il MD 26 e il CD_C.

L'EO, ha 30 gg di tempo per il versamento della quota Iscrizione registro corsi, per la sottoscrizione e per l'invio via mail del MD 26 e del CD_C.

La direzione SECEM al ricevimento del contratto propone al CdC il riconoscimento del corso e successivamente assegna al corso un numero di iscrizione al registro corsi. La SEG TEC prepara il logo SECEM e inserisce l'EO sul sito www.secem.eu nell'elenco dei corsi riconosciuti.

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 9 di 10</i>
--	---------------------------------------	--

In seguito invia all'EO il logo da utilizzare per la promozione del corso con il relativo numero di iscrizione al registro corsi e il RG 02.

L'EO, ottenuto il riconoscimento del corso, deve mettere chiaramente in evidenza che il corso è "riconosciuto da SECEM" e non devono essere usate espressioni che possano implicare una qualunque sponsorizzazione del corso da parte di SECEM.

3.4 Mantenimento del riconoscimento del corso

Il riconoscimento del corso è valido per un anno e, nel caso di nessuna modifica alla documentazione (programmi, docenze e così via), è mantenuto/rinnovato tacitamente annualmente secondo le modalità previste nel MD 26, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con almeno 3 mesi di anticipo con lettera raccomandata A/R o altro mezzo di comunicazione tracciato. Nel caso in cui l'EO non comunichi la volontà di rinuncia entro i termini suddetti, dovrà comunque versare la quota annuale di mantenimento così come indicata nel TF 01.

Il mantenimento del riconoscimento del corso è comunque subordinato a:

- il parere favorevole di SECEM a seguito dell'attività di sorveglianza, se effettuata, come da PO 02;
- il regolare versamento delle quote annuali di mantenimento;
- la risoluzione positiva di eventuali reclami e/o ricorsi dei partecipanti al corso;
- l'assenza di revoca o recesso del riconoscimento da parte di SECEM o di rinuncia da parte dell'EO.

SECEM può effettuare la sorveglianza sui Corsi riconosciuti, richiedendo di produrre una dichiarazione annuale di "assenza di reclami" su apposito modulo, che deve essere firmata ed inviata a SECEM.

3.5 Sospensione e Annullamento

Il mancato rispetto delle regole che governano il riconoscimento dei corsi può causare la revoca del riconoscimento del corso stesso da parte di SECEM ai sensi del relativo MD 26. In particolare SECEM si riserva la facoltà di sospendere/annullare il riconoscimento del corso nei casi in cui:

- si riscontra la non osservanza delle prescrizioni del CD_C e del RG 02;
- si riscontra il mancato rispetto del contratto MD 26;
- si evidenzia il mancato pagamento delle quote di iscrizione o mantenimento.



SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	REGOLAMENTO GENERALE SECEM	RG 01 <i>Rev. 07 [10-06-2015]</i> <i>Pagina 10 di 10</i>
--	---------------------------------------	---

4 RECLAMI E RICORSI

I reclami si riferiscono a questioni relative alla corretta applicazione dell'iter burocratico-procedurale della certificazione e/o del riconoscimento corsi, e/o a questioni di tipo amministrativo-contabile.

I reclami debbono essere presentati dalla parte che si ritiene lesa entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto e vengono analizzati dal DT, che istruisce la pratica e prepara la documentazione necessaria. Per le questioni di carattere amministrativo viene informato anche il PR.

La direzione SECEM comunica alla Parte reclamante, entro 15 giorni, l'avvenuta ricezione del reclamo indicando i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta. Decorso tale termine deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni dell'eventuale ritardo.

Per i reclami relativi all'iter di certificazione delle competenze professionali e/o del riconoscimento corsi decide il DT, per reclami di ordine amministrativo decide il PR.

La Parte reclamante viene informata della decisione a cura della direzione SECEM entro 15 giorni dalla data della decisione stessa e comunque l'iter deve essere concluso entro 60 gg lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Nel caso di disaccordo con la decisione la Parte reclamante potrà intraprendere la procedura di ricorso.

I ricorsi contro l'operato degli Organi Proponenti e Deliberanti la certificazione delle competenze professionali e/o il riconoscimento corsi vengono proposti dalla parte lesa entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto o della decisione relativa al reclamo. Vengono quindi trasmessi dal DT al PR con l'eventuale documentazione utile per la decisione.

Il PR, verificato il ricorso, può, sentite le parti coinvolte, effettuare un tentativo di accordo tra le parti stesse nel rispetto delle regole e delle norme: in caso positivo predispone l'attuazione delle misure concordate e dichiara decaduto il ricorso; in caso di esito negativo per quelle situazioni in cui non ritiene utile perseguire un tentativo di conciliazione avvia la fase decisionale interna SECEM in merito ai ricorsi.

Tale fase decisionale si articola in due procedure distinte in funzione dell'oggetto e della natura del ricorso.

Per tipi di ricorso per i quali esistano già decisioni precedenti, oppure per ricorsi che riguardino questioni di lieve entità e/o di manifesta ed evidente ragione a favore di una delle due parti (errore materiale, vizi procedurali, non sussistenza oggettiva, mancata dimostrazione, e simili), il PR, secondo propria valutazione circa l'esistenza di tali requisiti del ricorso, delibera direttamente nel merito e stabilisce le eventuali misure riparatorie e correttive.

Per ricorsi importanti e su temi mai trattati in precedenza e comunque in casi dubbi di rilevante entità, il PR nomina, a sua discrezione, un Comitato di Garanzia ad hoc composto da tre esperti estranei alle parti che delibera in merito stabilendo le eventuali misure riparatorie e correttive.

Il PR ed il Comitato di Garanzia possono in ogni caso sentire le parti e richiedere documentazione aggiuntiva.

La delibera sul ricorso avviene entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato, salvo cause di forza maggiore ed impedimenti debitamente documentati e comunicati alle parti.

Entro 15 giorni dalla data di delibera, la direzione SECEM provvede a informare la Parte ricorrente e gli organi di SECEM coinvolti e in accordo con la Parte ricorrente provvede quindi all'attuazione delle eventuali misure riparatorie e correttive decise.

I giudizi emessi rispettivamente dal PR e dal Comitato di Garanzia non sono appellabili, se non di fronte ad Accredia, nel caso la Parte lesa ritenga che siano stati violati requisiti di accreditamento e/o di imparzialità, indipendenza ed integrità da parte di SECEM.

Per le procedure interne SECEM relative ai reclami e ricorsi non sono previsti costi a carico della Parte ricorrente. In ogni caso SECEM non riconosce il rimborso di spese sostenute direttamente dal ricorrente.

SECEM

Sistema Europeo di
Certificazione in Energy
Management

**TARIFFARIO SECEM
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI
E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI**

TF 01

Rev. 05 [13-07-2015]
Pagina 1 di 3

**TARIFFARIO SECEM
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI
E
PER IL RICONOSCIMENTO CORSI**



SECEM

Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management

SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management	TARIFFARIO SECEM PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI	TF 01 Rev. 05 [13-07-2015] Pagina 2 di 3
--	--	---

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE		
Certificazione	Istruttoria ¹	€ 100 (€ 81,97 + iva)
	Istruttoria ridotta ²	€ 50 (€ 40,98 + iva)
	Iscrizione prova d'esame (scritto + orale) ³	€ 350 (€ 286,89 + iva)
	Iscrizione prova d'esame (orale) ⁴	€ 250 (€ 204,92 + iva)
	Rilascio certificazione + prima iscrizione registro ⁵	€ 350 (€ 286,89 + iva)
Mantenimento ⁶	Iscrizione registro	€ 250 (€ 204,92 + iva)
Rinnovo	Istruttoria ⁷	€ 100 (€ 81,97 + iva)
	Iscrizione registro ⁸	€ 250 (€ 204,92 + iva)

¹ **ISTRUTTORIA**: quota per l'ammissione alla procedura di certificazione.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione.

² **ISTRUTTORIA RIDOTTA**: quota per l'ammissione ad una nuova procedura di certificazione (es. ammissione per la certificazione in un secondo settore).
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione.

³ **ISCRIZIONE PROVA D'ESAME (SCRITTO + ORALE)**: quota per la partecipazione alla prova d'esame.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro i 2 giorni successivi dal ricevimento via mail della comunicazione del possesso dei requisiti minimi, pena l'esclusione dalla prova.
Nel caso di iscrizione contemporanea all'esame in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota di partecipazione è scontata ed è di € 600 (€ 491,80 + iva).

⁴ **ISCRIZIONE PROVA D'ESAME (ORALE)**: quota per la partecipazione alla sola prova d'esame orale.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro i 2 giorni successivi dal ricevimento via mail della comunicazione del possesso dei requisiti minimi, pena l'esclusione dalla prova.
Nel caso di iscrizione contemporanea all'esame orale in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota di partecipazione è scontata ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).

⁵ **RILASCIO CERTIFICAZIONE + PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO**: quota per il rilascio della certificazione, prima iscrizione al registro degli EGE certificati, stampa e invio dell'attestato originale di certificazione, la tessera di identificazione e il timbro con riportati il marchio SECEM, il settore di classe macroattività, il numero di iscrizione registro EGE.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento via mail della comunicazione dell'esito dell'esame. L'iscrizione al registro e la preparazione del materiale attestante la certificazione è subordinato a tale versamento.
Nel caso di iscrizione contemporanea al registro in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota è scontata ed è di € 600 (€ 491,80 + iva).

⁶ **MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA ANNUALE ISCRIZIONE REGISTRO**: quota annuale per il mantenimento/sorveglianza annuale e la relativa iscrizione al registro degli EGE certificati.
Tale quota è da versare secondo le modalità indicate nel RG 01 Regolamento SECEM
Nel caso di iscrizione in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota è scontata ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).

⁷ **RINNOVO ISTRUTTORIA**: quota relativa all'apertura dell'istruttoria per la verifica dell'aggiornamento professionale per il rinnovo della certificazione.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di rinnovo.

⁸ **RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO**: quota per il rinnovo dell'iscrizione al registro degli EGE certificati.
Tale quota dovrà essere versata dall'EGE certificato entro i 10 giorni successivi dal ricevimento via mail della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Il rinnovo dell'iscrizione al registro degli EGE certificati è subordinato a tale versamento.
Nel caso di iscrizione in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota è da intendersi doppia ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).



Oggetto: Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

Introduzione

Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull'efficienza energetica, definisce gli obblighi relativi alla figura di EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) con esplicita definizione agli art. 8 comma 2, art. 12 commi 1 e 6 lett. b).

Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s'intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Nota: le norme di seguito richiamate, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

Contesto Normativo

La figura professionale di "Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (di seguito "Responsabile" (1)) è stata introdotta per la prima volta dall'art. 22 della Legge 308/1982, successivamente abrogato dalla Legge 10/91 che ha reintrodotto tale figura nell'art. 19. Tale articolo obbliga le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a 10.000 TEP per il settore industriale e 1.000 TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato (MICA) il nominativo del suddetto tecnico.

Il Responsabile ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati energetici richiesti dal MICA.

In seguito, il D. Lgs. 115/08 ha introdotto la figura dell'EGE come un "*Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente*".

Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2009, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE che deve avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione.

La figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è richiamata in più punti, sia della norma UNI CEI 11352:2010 (Società che forniscono servizi energetici [ESCO]), sia della norma UNI CEI 11352:2014 che l'ha sostituita, quale soggetto qualificato che, ove presente nell'organizzazione, è in grado di assicurare la conformità alla norma relativamente ad alcuni requisiti obbligatori nell'ambito del processo di certificazione delle ESCO.

Parallelamente, la figura del Responsabile (art.19 della legge 10/91), ha visto ampliare progressivamente compiti e competenze con:

- la redazione dell'attestazione di verifica dell'applicazione:
 - dell'art. 28 legge 10/91 per la P.A. (allegato I, comma 15 del D.Lgs.192/05);
 - del comma 25, art. 4 del DPR 59/2009, per gli enti soggetti di cui al comma 1, art. 19 della legge 10/91;
- l'assunzione del ruolo di tecnico di controparte nei Contratti Servizio Energia degli Enti Pubblici sottoposti ad obbligo di nomina dell'Energy Manager (allegato II, punto 4, comma p) del D.Lgs. 115/08);
- la possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (art. 7 decreto 21/12 del 2007) o non (Art 7, comma 1, lettera e) del decreto 28.12.2012) che nominano un Energy Manager.

(1) Vedi Comma 1 circolare MISE 18/12/2014

Inoltre, per il Responsabile nominato, si è aggiunto l'obbligo di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11339 entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/14 (art. 12 comma 5) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi.

Il D.Lgs. 102/2014 (art. 8, comma 2) ha previsto che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti (EGE, ESCO, Auditor Energetici) certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008.

Il ruolo dell'EGE e della ESCO, con riferimento alle rispettive norme (11339 e 11352), sono richiamati anche:

- nel "DECRETO 7 marzo 2012 - Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento";
- nel "Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 - Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

Lo schema di certificazione e accreditamento sotto riportato, predisposto da Accredia sentito il CTI, viene approvato dal MISE e dal MATTM (art. 12, comma 1, D.Lgs. 102/2014).

Norma e regole di Certificazione

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Norma di certificazione	UNI CEI 11339:2009
Settori di certificazione	- EGE Civile (che comprende anche il settore terziario e della PA); - EGE Industriale (che comprende anche il settore trasporti). EGE settore civile Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare l'esigenza di confort individuale nei settori civile, terziario e della Pubblica Amministrazione, secondo la norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI-CEI EN 16247, parte 2 (edifici); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da: - condizioni climatiche locali; - caratteristiche dell'involucro edilizio; - condizioni ambientali interne di progetto; - caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - comportamento degli occupanti e gestione operativa; 4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili; 5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3. EGE settore industriale Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali e produttivi di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi) e parte 4 (trasporti); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente: - dall'utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi; - dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia; - da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché prevalenti, per significatività relativa all'uso e consumo dell'energia; - dalla gestione di mezzi di trasporto e flotte (norma UNI CEI EN 16247, parte 4).